

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 luglio 2016.

Nomina del presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti e l'art. 188-ter, relativo al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 13, che prevede la costituzione presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2016, che istituisce il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, di cui all'art. 11, comma 13 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, il Tavolo tecnico è presieduto dal capo di Gabinetto o da un vice capo di Gabinetto, su delega del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerata la necessità di dover provvedere alla nomina del presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI;

Decreta:

Art. 1.

1. È nominato presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI il vice capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prof. avv. Raffaele Bifulco.

Art. 2.

1. Al prof. avv. Raffaele Bifulco, in qualità di presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, non spetta alcun compenso, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A05923

DECRETO 25 luglio 2016.

Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte quarta e, in particolare, l'art. 227 concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che prevede la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma 10, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, «definisca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui allo stesso articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12 che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente



determinati e pubblicati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153 concernente la «Direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241» con la quale si disciplina l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2016, prot. n. 5703;

Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot. n. 7514-P;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 9 marzo 2016, prot. n. 4778;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del 26 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalità di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Art. 3.

Provvedimento attributivo di contributi economici

1. Le misure di cui all'art. 1 sono individuate mediante provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.

2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE).

3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con cadenza annuale.

4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalità, le procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse stanziare annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

Interventi di sviluppo tecnologico

1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale.

A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a:

massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell'arte del settore. Tali impianti devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.

Art. 5.

Modalità di accesso ai contributi economici

1. L'avviso pubblico per l'attribuzione dei contributi economici di cui all'art. 3, redatto ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153, è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Possono presentare l'istanza di accesso ai contributi soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.

4. Alla procedura di selezione degli interventi provvede la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Art. 6.

Disposizione finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Le attribuzioni economiche di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a far data dall'esercizio finanziario 2016.

Art. 7.

Efficacia

1. Il presente decreto è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*

GALLETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*

CALENDA

Il Ministro della salute

LORENZINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN

16A05934

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2016.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, l'art. 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonché l'art. 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato ed integrato, da ultimo, dal regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 luglio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2015, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2015, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2016 approvato dal Consiglio nella seduta del 30 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2016, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

